

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A
TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE
DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA
TURISMO - CIG: 9091203A0A

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della presente procedura è la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al fine di concludere contratti specifici di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali di cui al vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito denominata anche solo *ente*).

I profili professionali da richiedere in corso di vigenza dell'accordo quadro sono quelli elencati nel vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, nel rispetto dei relativi costi del lavoro disciplinati dalla medesima contrattazione – parte economica.

Di seguito, si elencano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i ruoli e i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza del contratto:

MANSIONE	CATEGORIA C.C.N.L.
SEGRETERIA	C
PROTOCOLLO - SERVIZI ESTERNI	B
GESTIONE E CARICAMENTO DATI STATISTICI	B
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO GLI INFOPOINT DELL'ENTE	C
RAGIONERIA	C
SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI E STATALI E REGIONALI	C
SUPPORTO TECNICO-LEGALE E CONTABILE PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	D

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario si impegna a stipulare, durante la sua vigenza, singoli contratti specifici con l'Agenzia CAMPANIA TURISMO a seguito delle richieste di fornitura della medesima e conformemente ad esse, nel rispetto delle condizioni espresse nel presente capitolato. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.

ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'Agenzia Campania Turismo provvederà ad interpellare l'operatore economico aggiudicatario per stipulare contratti specifici aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, secondo le seguenti procedure.

Preliminarmente l'Agenzia Campania Turismo procederà, sulla base delle proprie esigenze, a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto specifico (*indicazione della categoria, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego ove noti, ecc.*) in ragione di quanto stabilito nell'accordo quadro.

Successivamente l'ente procederà all'invio di tale fabbisogno presunto di lavoratori in somministrazione all'operatore economico aggiudicatario (*la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato*).

L'aggiudicatario elaborerà, in applicazione delle clausole contenute nell'accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel fabbisogno, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L. degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL) e del moltiplicatore unico (*fee*) fissato nell'accordo quadro.

L'Agenzia Campania Turismo procederà all'analisi dei medesimi ed alla stipula del contratto/i specifico/i di somministrazione anche a mezzo scambio di corrispondenza.

L'operatore economico aggiudicatario adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compiendo per ogni profilo professionale richiesto una scheda, denominata "*modulo d'ordine*", indicando la retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta solo sul margine d'agenzia, quale *fee*.

L'ente utilizzatore procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza contrattuale, secondo le procedure indicate. Nella formulazione dei fabbisogni relativi ai singoli contratti specifici, l'ente si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi necessarie, diverse da quelle indicate al precedente articolo 1, ricomprese nel vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEI CONTRATTI SPECIFICI

Ciascun contratto specifico viene stipulato tra l'entee l'operatore economico aggiudicatario. Tale contratto determina il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con l'indicazione della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, della durata e del costo orario omnicomprensivo.

Con la stipula del contratto specifico, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste

dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. ed è tenuto ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo per far fronte all'espletamento delle attività proprie dell'ente oppure per assolvere a progetti, compiti e funzioni di carattere temporaneo o straordinario.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Agenzia Campania Turismo procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'aggiudicatario delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del contratto.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- l'indicazione della corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. del comparto del personale Funzioni Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'aggiudicatario, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque non oltre 7 (sette) giorni solari dalla richiesta.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno *standard* qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'ente. Il personale somministrato verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dal medico competente dell'ente, applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari sono a carico dell'ente così come l'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico della stessa.

Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente sia con limitazioni o prescrizioni, l'ente ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro.

Ogni candidato, in sostituzione di un altro candidato, dovrà essere approvato dall'ente e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le stesse modalità sopra indicate.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'operatore aggiudicatario con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale Comparto Funzioni Locali, dalla contrattualistica territoriale ed aziendale, tenuto conto di tutte le componenti (*voci fisse ed accessorie*). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dall'Agenzia Campania Turismo conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali.

ARTICOLO 6 - SEDE DI LAVORO E ORARIO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nei diversi uffici e strutture organizzative, fissi o temporanei, dell'Agenzia Campania Turismo, indicate nella richiesta di fornitura. L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle esigenze dell'ente. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell'attività professionale, saranno documentate attraverso l'uso di appositi moduli o altri strumenti (*es. badge aziendali*) che permettano il calcolo delle spettanze del lavoratore temporaneo, con compilazione e sottoscrizione finale di apposito modulo denominato foglio riepilogativo delle presenze che mensilmente verrà inviato dall'ente all'operatore aggiudicatario, rielaborato con la comunicazione delle eventuali variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dall'ente.

ARTICOLO 7- PERIODO DI PROVA

Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova nei tempi stabiliti dal C.C.N.L. delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. L'Agenzia Campania Turismo si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa anche nel caso di superamento del periodo di prova.

In tali casi, l'operatore economico si impegna alla sostituzione del personale entro 5 (*cinque*) giorni solari dalla comunicazione di valutazione negativa o di mancato superamento del

periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ARTICOLO 8 - COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

6

L'aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori somministrati temporanei.

In particolare, sono compiti e responsabilità dell'aggiudicatario:

- fornire personale già istruito e formato, come sopra stabilito, entro 7 giorni solari o altro minor termine fino ad un minimo di 24 ore solari, dalla richiesta via *email* o *pec*;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- corrispondere direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla categoria professionale di inquadramento ivi inclusi le ferie, le festività che ricadono in giornata lavorativa infrasettimanale, se previsto dal vigente C.C.N.L.;
- versare i contributi dovuti (*previdenziali assicurativi ed assistenziali*) a norma dell'art. 25 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ivi inclusi quelli per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n.1124/1965 e *s.m.i.*, ed osservare ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro previsto dalle leggi e dai contratti di categoria in vigore;
- fornire, su richiesta dell'ente, copia delle buste paga dei lavoratori e/o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- trasmettere, su richiesta dell'ente, copia del contratto individuale firmato tra aggiudicatario ed il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e *s.m.i.*;
- comunicare immediatamente all'ente l'assenza del lavoratore e sostituirlo, su richiesta dello stesso, entro i successivi 2 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'ente, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione (*nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro*);
- sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte dell'ente o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;
- garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 2118 e 2119 del c.c. artt. 18 e 35 della Legge n.300/1970 e delle leggi nn. 604/1966 e 108/1990 senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari

alla normativa vigente;

- garantire su segnalazione dell'ente, l'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro secondo le modalità e le sanzioni previste dal vigente CCNL del personale Comparto Funzioni Locali;
- fornire all'ente lavoratori in possesso delle caratteristiche delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
- garantire una stretta ed efficiente collaborazione con l'ente utilizzatore evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimenti entro e non oltre sette giorni solari dal loro inoltro;
- garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio quali dimostrate dall'ente per iscritto;
- fornire prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto;
- subentrare nei contratti di lavoro temporaneo già stipulati dall'ente come indicato nel successivo articolo 15 del presente capitolato;
- in caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (*malattia, maternità, etc.*) sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto l'aggiudicatario provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Qualora l'aggiudicatario, su richiesta dell'ente, non provvedesse alla sostituzione o l'ente non l'accettasse, il contratto, relativamente a quel singolo lavoratore, si intenderà risolto; in tal caso l'Agenzia Campania Turismo, fatta salva l'applicazione delle penali, si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrebbe provocare.

L'ente potrà richiedere, in qualsiasi momento, all'aggiudicatario l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10 e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

L'operatore economico aggiudicatario ha, inoltre, l'obbligo di comunicare all'ente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di comunicare all'ente, entro sette giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO

L'ente utilizzatore è tenuto a:

- a) corrispondere all'aggiudicatario il compenso, comprensivo del rateo ferie, per il servizio prestato nella misura determinata dall'offerta, riferito alle ore effettivamente rese dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e, ove contrattualmente dovute, le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di eventuali ulteriori assenze del lavoratore (*es. malattia per infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'operatore economico e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto*); l'aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- b) versare direttamente, in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'operatore economico;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalla normativa vigente per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo mensile spettante all'aggiudicatario è determinato dal prodotto aritmetico delle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori temporanei, calcolato in base alla tariffa oraria prevista dal vigente CCNL del personale Comporto Funzioni locali, sul cui importo verrà applicato il moltiplicatore offerto in fase di gara.

La quota di corrispettivo, che l'ente corrisponderà all'aggiudicatario a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi, si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota, viceversa, che l'ente andrà a corrispondere all'operatore a titolo di compenso per l'attività resa (*fee d'agenzia*) è soggetta all'IVA nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (*es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro*), ogni qualvolta si verifichi andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto.

ARTICOLO 11 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Per il servizio di somministrazione, l'entesi obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine (*fee*) all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili posticipate intestate

all'ente utilizzatore, secondo le modalità dettagliate nei rispettivi contratti specifici.

Ciascuna fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- *numero di contratto e nominativo del lavoratore;*
- *quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;*
- *costo orario finito, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;*
- *retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; totale costo retribuzione accessoria e relativo margine di agenzia;*
- *indicazione del CIG;*
- *CUP (ove previsto);*
- *IVA sul margine di agenzia;*
- *totale fattura.*

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'ente ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'aggiudicatario a cura del lavoratore stesso.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (*per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'ente*) previa verifica, mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario.

Le fatture dovranno essere corredate, ai fini della conseguente liquidazione, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente.

In caso di assenza della documentazione di cui sopra o di emissione di fattura irregolare, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi legali e moratori da parte dell'aggiudicatario.

In caso di richiesta di nota di credito la relativa fattura non potrà essere liquidata nemmeno parzialmente fino a quando non sarà pervenuta all'ente la stessa nota di credito e i termini di 30 giorni per la liquidazione decorreranno dalla data di ricevimento della nota di credito.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R.n. 602/1973 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del MEF n.40/2008, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data di verifica fino alla conclusione

del blocco dei pagamenti.

In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti dell'impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

L'operatore aggiudicatario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegna a destinare il conto corrente comunicato in sede di aggiudicazione alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni.

In mancanza si procederà alla automatica risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ente contesta, mediante posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'aggiudicatario incorre nelle seguenti penalità in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'ente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata e per ogni singolo lavoratore:

- a) **RITARDO DI PRESA IN SERVIZIO DEL LAVORATORE:** € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'aggiudicatario;
- b) **RITARDO NELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI FORNITURA:** € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fornitura;
- c) **RITARDO RISPETTO A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 8 DEL PRESENTE CAPITOLATO:** € 300,00 per ogni inadempienza diversa da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti, mancata fornitura prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto);
- d) **MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA D'INQUADRAMENTO GIURIDICO, RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA, ASSISTENZIALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E ANTINFORTUNISTICA NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO:** € 350,00 (trecentocinquanta) per ogni inadempienza.

Il reiterno, per più di due casi, delle infrazioni, come sopra descritte, comporta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, sulla cauzione definitiva, ovvero in caso di incapienza mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ARTICOLO 13 - DIRITTI SINDACALI E CLAUSOLA SOCIALE

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti, altresì, i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

Al fine di assicurare la continuità nell'espletamento delle prestazioni dell'ente utilizzatore, l'aggiudicatario si avvale, in via prioritaria, dei lavoratori già operanti presso l'ente con le agenzie uscenti, compatibilmente con i numeri e le qualifiche richieste dall'ente utilizzatore.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Agenzia Campania Turismo è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'operatore economico è, altresì, pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o per fatto dei propri dipendenti, all'ente utilizzatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo l'aggiudicatario dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa RCT a copertura dei danni arrecati all'ente utilizzatore con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (*unmilione/00*) per sinistro senza franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell'ente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, lo stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- ripetuto mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti

del personale dipendente;

- *fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;*
- *recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;*
- *mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;*
- *cessione parziale o totale del contratto;*
- *subappalto effettuato in difformità alle previsioni di legge o del presente capitolato;*
- *frode o malafede nell'esecuzione del contratto;*
- *perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del servizio;*
- *perdita del requisito del possesso dell'autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;*
- *mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti la esecuzione del presente appalto di cui alla legge 01 ottobre 2010, n.163 e s.m.i. (art. 3, comma 8).*

In tali casi l'ente dovrà comunicare, mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile. L'ente sarà tenuto a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. L'Agenzia Campania Turismo, per l'incameramento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'operatore economico fino a concorrenza di quanto dovuto.

ARTICOLO 17 - CAUSE DI RECESSO

L'ente può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'ente può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tal caso nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni già rese. In tutti i casi, verranno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati fino alla scadenza dei relativi contratti stipulati.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo 19.

È fatto altresì divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione del servizio senza l'espressa autorizzazione dell'ente utilizzatore, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente a favore di banche ed intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto da D.lgs. 09 aprile 2003, n. 96.

L'Agenzia Campania Turismo autorizza l'aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi vigenti ed ai regolamenti in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI RAIA